

BANDO

Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024

(VQR 2020-2024)

Decreto n. 8
del 31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che l’ANVUR “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo*”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39, del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione - sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e, in particolare l’articolo 4 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura”, comma 2;



VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 998 del 1° agosto 2023 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2020-2024 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, nel quale si prevede che *“Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l’adozione di apposito bando dell’ANVUR entro il 31 ottobre 2023 e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 marzo 2026. Il bando stabilisce, tra l’altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione”*;

VISTO il bilancio di previsione 2023 dell’ANVUR, approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 21 dicembre 2022;

VISTO il documento *Agreement on the Reform of Research Assessment*, pubblicato dalla Coalition on the advancement of research assessment (Coara) in data 20 luglio 2022 e sottoscritto dall’Agenzia;

VISTA l’analisi critica effettuata dall’Agenzia sui risultati della VQR 2015-2019 e il successivo rapporto di un panel di Alti esperti internazionali sulla VQR 2015-2019, pubblicati sul sito dell’Agenzia in data 15 settembre 2023;

VISTA la versione provvisoria del Bando VQR 2020-2024, pubblicata in consultazione pubblica sul sito Web dell’Agenzia in data 25 settembre 2023;

VISTE le osservazioni alla versione provvisoria del Bando pervenute dalle Istituzioni valutate e dai principali portatori di interesse entro il 16 ottobre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 255 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto “Bando VQR 2020 – 2024”;

DECRETA

Articolo 1 Disposizioni preliminari

1. Agli effetti del presente bando si intendono:

- a) per MUR, il Ministero dell’università e della ricerca;
- b) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- c) per Università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le Università telematiche;
- d) per EPR, tutti gli Enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, vigilati dal MUR alla data del 1° novembre 2024;
- e) per Istituzioni volontarie, altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e che si sottopongono volontariamente a valutazione, su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura integrale delle spese di valutazione;
- f) per Istituzioni, l’insieme di Università, EPR e Istituzioni volontarie;
- g) per Dipartimenti: i Dipartimenti o le strutture assimilate delle università, degli EPR e delle Istituzioni volontarie;
- h) per Linee Guida MUR, il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 998 del 1° agosto 2023;
- i) per VQR, il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia per il periodo 2020-2024;
- j) per GEV, i Gruppi di Esperti della Valutazione;



- k) per Aree scientifiche, le 17 Aree di cui all'articolo 3, comma 1 del presente bando;
- l) per Area interdisciplinare, l'Area relativa alla valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze (Terza Missione/Impatto Sociale) di cui all'articolo 9;
- m) per Area infrastrutture, l'Area relativa alla valutazione delle infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 11.

Articolo 2 **Oggetto**

1. Il presente bando disciplina le modalità di svolgimento della VQR.
2. La VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili). Le Istituzioni valutate sono:
 - a) Università;
 - b) EPR;
 - c) Istituzioni volontarie su loro esplicita richiesta e previa intesa con l'ANVUR che preveda la copertura integrale delle spese relative alla valutazione.
3. Il processo è altresì rivolto alla valutazione:
 - a) delle attività di valorizzazione delle conoscenze svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne, il cui impatto sia verificabile durante il periodo 2020-2024;
 - b) delle infrastrutture di ricerca, per i soli Enti di ricerca e le Istituzioni volontarie, su base volontaria;
 - c) dell'entità dei progetti internazionali di natura competitiva ottenuti dalle Istituzioni valutate nel periodo 2020-2024.
4. La valutazione dei risultati della ricerca, della valorizzazione delle conoscenze, dei progetti internazionali e delle infrastrutture di ricerca intende contribuire a:
 - a) promuovere e stimolare la qualità della ricerca del Paese;
 - b) incoraggiare una più ampia partecipazione dei ricercatori alle attività di ricerca;
 - c) stimolare il miglioramento della qualità delle scelte compiute dalle Istituzioni con riferimento al reclutamento dei ricercatori e alle progressioni di carriera;
 - d) incrementare la visibilità internazionale dell'attività di ricerca svolta nelle Istituzioni nazionali;
 - e) incentivare la partecipazione dei ricercatori italiani all'assegnazione di fondi competitivi internazionali;
 - f) migliorare l'efficacia della capacità di spesa, intesa come ottimizzazione nell'utilizzo dei fondi a disposizione;
 - g) incentivare e migliorare le attività di condivisione e valorizzazione delle conoscenze, intese come i processi collaborativi con cui si crea valore scientifico, economico e sociale, collegando aree, saperi e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche che generano benefici alla società;
 - h) migliorare le azioni di "trasferimento tecnologico", intese come il processo di interscambio di conoscenze tecnologiche e organizzative che si realizza all'interno degli ecosistemi territoriali dell'innovazione, in collegamento con le reti internazionali di diffusione delle conoscenze;
 - i) migliorare e valorizzare la qualità delle infrastrutture di ricerca nazionali o a partecipazione nazionale;
 - j) migliorare la qualità della formazione dottorale;

- k) incrementare le occasioni di collaborazione e integrazione tra il sistema della ricerca e le imprese, le istituzioni, il mondo della scuola, la società civile e il terzo settore, ampliando i benefici sociali ed economici derivanti dall'attività di ricerca.

Articolo 3 **Struttura della VQR e dei GEV**

1. La VQR si articola in 17 Aree scientifiche, 1 Area interdisciplinare di valorizzazione delle conoscenze e 1 Area infrastrutture di ricerca, come elencate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1. Aree di valutazione

| Area | Descrizione |
|-------------------|--|
| Area 1 | Scienze matematiche e informatiche |
| Area 2 | Scienze fisiche |
| Area 3 | Scienze chimiche |
| Area 4 | Scienze della Terra |
| Area 5 | Scienze biologiche |
| Area 6 | Scienze mediche |
| Area 7 | Scienze agrarie e veterinarie |
| Area 8a | Architettura. Settori Concorsuali 8/C1, 8/D1, 8/E1, 8/E2, 8/F1, 8/A3 (SSD ICAR/22) |
| Area 8b | Ingegneria civile. Settori Concorsuali 8/A1, 8/A2, 8/A3 (SSD ICAR/04, ICAR/05), 8/A4, 8/B1, 8/B2, 8/B3 |
| Area 9 | Ingegneria industriale e dell'informazione |
| Area 10 | Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche |
| Area 11a | Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Settori Concorsuali 11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4, 11/A5, 11/B1, 11/C1, 11/C2, 11/C3, 11/C4, 11/C5, 11/D1, 11/D2 |
| Area 11b | Scienze psicologiche. Settori Concorsuali 11/E1, 11/E2, 11/E3, 11/E4 |
| Area 12 | Scienze giuridiche |
| Area 13a | Scienze economiche e statistiche. Settori Concorsuali 13/A1, 13/A2, 13/A3, 13/A4, 13/A5, 13/D1, 13/D2, 13/D3, 13/D4 |
| Area 13b | Scienze economico-aziendali. Settori Concorsuali 13/B1, 13/B2, 13/B3, 13/B4, 13/B5, 13/C1 |
| Area 14 | Scienze politiche e sociali |
| Interdisciplinare | Attività di valorizzazione delle conoscenze |
| Infrastrutture | Infrastrutture di ricerca |

2. Per ognuna delle 17 Aree scientifiche, l'ANVUR nomina, con le modalità previste al comma 4, un GEV, composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione, scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione. A tal fine l'ANVUR pubblica entro il 18 dicembre 2023 sul proprio sito, nella sezione "VQR 2020–2024", un apposito Avviso pubblico, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3.



3. Possono candidarsi per la partecipazione ai GEV:

- a) i ricercatori affiliati a istituzioni italiane in servizio alla data di scadenza dell'Avviso di cui al comma 2, in possesso di una elevata qualificazione scientifica e professionale, comprovata dal Curriculum Vitae e dal raggiungimento dei requisiti previsti dal DM 301/2022 per far parte di un collegio di dottorato;
- b) i ricercatori affiliati a istituzioni straniere, in possesso di una elevata qualificazione scientifica e professionale, comprovata dal Curriculum Vitae e dal raggiungimento di almeno un valore soglia relativo alla candidatura all'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia nel proprio settore concorsuale di riferimento, o di almeno due valori soglia relativi alla candidatura all'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II Fascia, ovvero dall'essere risultati vincitori in qualità di *Principal Investigator* di un bando competitivo della Commissione Europea successivamente al 1° gennaio 2008.

4. Coloro che hanno presentato domanda e sono in possesso di una adeguata qualificazione scientifica e professionale ai sensi del comma 3, saranno inseriti nell'elenco dei candidati eleggibili a far parte del GEV della relativa area scientifica. I componenti di ciascun GEV sono selezionati tramite sorteggio, sino al 75% del totale. Il 25% è nominato dall'ANVUR, tenendo conto della qualificazione scientifica e della esperienza internazionale, come risultante dal Curriculum Vitae; in aggiunta ai requisiti di cui al comma 3, i componenti selezionati dall'ANVUR devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla funzione di commissario per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel proprio Settore Concorsuale. Ogni GEV è formato, nella misura del possibile, nel rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) almeno il 25% deve essere costituito da professori di I fascia delle Università italiane;
- b) almeno il 20%, deve essere costituito da professori di II fascia delle Università italiane;
- c) almeno il 20% deve essere costituito da ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 e ricercatori a tempo indeterminato, delle Università italiane;
- d) fino ad un massimo del 30% può essere costituito da ricercatori e tecnologi impegnati in attività ricerca strutturati presso gli EPR, in proporzione alla stima dei prodotti attesi per i ricercatori dell'area rispetto ai ricercatori delle Università;
- e) almeno il 5% deve essere costituito da professori e ricercatori strutturati presso Università o Enti di ricerca stranieri;
- f) almeno un componente:
 - i. per ogni Settore Concorsuale (SC);
 - ii. per ogni Settore Scientifico Disciplinare (SSD) con almeno 50 afferenti;
- g) fatta salva la presenza di almeno un componente per ogni SC e per ogni SSD con almeno 50 afferenti, la parte restante è composta, ove possibile, da un numero di componenti proporzionale alla dimensione dei settori concorsuali;
- h) ciascun genere deve essere rappresentato per almeno un terzo;
- i) non più del 25% dei componenti può aver fatto parte dei GEV relativi alla VQR 2015-2019;
- j) all'interno dello stesso GEV, non più del 10% arrotondato all'intero più vicino può appartenere alla medesima Istituzione.

5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 4 con riferimento al 75% dei componenti di ciascun GEV, sarà definita dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR una procedura di sorteggio che sarà pubblica e le cui



modalità saranno comunicate sul sito dell’Agenzia entro il 18 dicembre 2023.

6. Nel caso in cui il sorteggio e la selezione di cui al comma 4 non consentano di assicurare la formazione dei GEV secondo quanto indicato al comma 4 lettere a)-j), l’ANVUR può provvedere a integrarli, anche eventualmente individuando ricercatori non candidati di elevata qualificazione, scelti sulla base dell’esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione, e comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 3, nella misura massima del 5% ad integrazione della composizione dei GEV.
7. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, delle Linee guida MUR, si provvede altresì alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato:
 - a) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, che abbiano risposto all’Avviso pubblico di cui al comma 2 e che, oltre ai requisiti di cui al comma 3, siano altresì in possesso di un’esperienza di almeno 3 anni come referenti di un ufficio di valorizzazione delle conoscenze (es. Delegato del Rettore al trasferimento tecnologico, Referenti degli uffici di Terza Missione/Impatto sociale, ecc.);
 - b) per metà da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell’ANVUR tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 18 dicembre 2023, e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti con almeno 3 anni di esperienza:
 - i. dirigenti di amministrazioni pubbliche o private negli ambiti della valorizzazione delle conoscenze;
 - ii. esperti nazionali ed internazionali nella promozione dell’approccio *open science* alle metodologie, agli strumenti, ai risultati e ai dati della ricerca;
 - iii. esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell’impatto delle attività di valorizzazione delle conoscenze;
 - iv. responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di *open innovation programmes*;
 - v. presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca;
 - vi. presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento in carica all’atto della presentazione della domanda, con documentata attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
 - vii. presidenti, direttori o dirigenti di fondazioni che operano nell’ambito della valorizzazione delle conoscenze;
 - viii. presidenti, direttori o dirigenti di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, *science centres...*) che operano nell’ambito della valorizzazione delle conoscenze;
 - ix. presidenti, direttori o dirigenti di associazioni/enti che operano nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca.
8. In ogni caso, non più del 25% dei componenti del GEV interdisciplinare può aver già partecipato ai GEV della VQR 2015-2019.
9. Ai fini della valutazione delle infrastrutture di ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 6 delle Linee guida MUR, ANVUR nomina i componenti del GEV infrastrutture, tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 18 dicembre 2023, composto fino ad un massimo di 10 ricercatori e tecnologi, di cui non più del 25% può aver già partecipato ai GEV della VQR 2015-2019. Possono candidarsi coloro che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 3, abbiano almeno 3 anni di esperienza in una delle seguenti funzioni:
 - a) direzione generale di infrastrutture di ricerca internazionale o nazionale con scopo internazionale (ambito

infrastrutture ESFRI, ERIC o Eiroforum);

- b) organi di governo (*council/steering committee/general assembly*) e gestione (*executive board*) delle infrastrutture di ricerca in ambito ESFRI, ERIC o Eiroforum;
- c) attività presso o per istituzioni internazionali di programmazione strategica e di valutazione ex ante e in itinere di infrastrutture di ricerca in ambito ESFRI, ERIC o Eiroforum, sia sul piano scientifico che dell’implementazione e sostenibilità delle infrastrutture;
- d) coordinamento/direzione scientifica di infrastrutture di ricerca di rilevanza almeno nazionale con scopo internazionale.

10. La partecipazione ai GEV è incompatibile con le seguenti cariche, ricoperte al momento della nomina del GEV o assunte durante lo svolgimento dell’incarico:

- a) Rettore, Prorettore vicario e Direttore generale delle Università;
- b) Direttore di Dipartimento o struttura equivalente;
- c) Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale degli EPR;
- d) Presidente, Vicepresidente e Direttore delle Istituzioni volontarie;
- e) Componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR successivamente al 1° ottobre 2020;
- f) Componenti del Senato Accademico delle Università, e del Consiglio di Amministrazione delle Università e degli EPR;
- g) Direttore scientifico/organizzativo di una infrastruttura.

11. I componenti dei GEV si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, così come recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dal Codice Etico dell’ANVUR, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su tutti i dati personali trattati nell’esercizio delle loro funzioni.

12. I componenti dei GEV, anche tenuto conto dell’atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39, del 14/05/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione – sezione Università, non devono trovarsi inoltre, rispetto agli autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:

- a) parentela entro il quarto grado;
- b) affinità entro il secondo grado;
- c) coniugio, unione civile, o convivenza di fatto;
- d) appartenenza alla stessa Istituzione nel periodo di riferimento dell’esercizio valutativo; nel caso di prodotti conferiti da EPR/Istituzioni volontarie, il conflitto di interesse vale solo per il componente GEV affiliato alla stessa struttura interna all’EPR/Istituzione volontaria (Dipartimento o struttura equivalente) che ha conferito il prodotto;
- e) partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2020–2024;
- f) colleganza in attività professionali esterne all’ambito accademico;
- g) tutte le ulteriori ipotesi di cui all’articolo 51 del c.p.c.

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 12, i componenti del GEV interdisciplinare non devono trovarsi, rispetto alle Istituzioni che presentano i casi di studio da loro valutati, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:



- a) aver partecipato alla progettazione o all'attuazione dell'intervento su cui si basa il caso di studio oggetto di valutazione;
 - b) avere partecipato ad altre attività valutative del caso di studio presentato anche ai fini di un eventuale finanziamento.
14. Fermo restando quanto stabilito al comma 12, i componenti del GEV infrastrutture non devono trovarsi, rispetto alle Istituzioni che presentano le infrastrutture da loro valutate, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alla direzione, alla gestione, alla partecipazione o alla fruizione anche indiretta, alla valutazione (anche in relazione all'acquisizione di finanziamenti) dell'infrastruttura oggetto di valutazione.
15. Nei casi previsti dai commi 12, 13 e 14, il componente GEV si astiene dalla valutazione del prodotto, del caso di studio o dell'infrastruttura per il quale dichiara un conflitto di interesse.
16. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR individua i 17 Coordinatori dei GEV disciplinari, scegliendoli tra i componenti nominati ai sensi del comma 4; il Consiglio Direttivo individua altresì i coordinatori del GEV interdisciplinare e del GEV infrastrutture, scegliendoli tra i componenti ai sensi dei commi 7, 8 e 9. Nella designazione dei coordinatori dei GEV, ANVUR assicura che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo e tiene conto di principi di diversificazione geografica e di afferenza istituzionale.
17. Ai componenti dei GEV, per la partecipazione ai lavori e per la valutazione dei prodotti, è riconosciuto il seguente trattamento economico omnicomprensivo (salvo rimborso spese documentate e autorizzate):
- a) Coordinatore GEV = € 15.000 lordi;
 - b) Componente GEV = € 5.000 lordi.
18. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, possono essere individuati dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta del Coordinatore del GEV al Consiglio direttivo dell'ANVUR e della conseguente approvazione da parte dello stesso. Ai Coordinatori dei sub-GEV può essere attribuito un compenso lordo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo in misura massima pari a € 5.000, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo massimo pari a € 10.000 per ogni GEV.
19. L'attività di valutazione sarà altresì supportata da un numero massimo di 40 assistenti VQR con funzioni segretariali, di gestione e supporto tecnico per l'intera durata del processo di valutazione. Gli assistenti VQR saranno assegnati ai GEV in relazione alle caratteristiche delle Aree e alla numerosità dei prodotti ad esse conferiti. La selezione delle suddette figure è demandata all'ANVUR sulla base di uno specifico Avviso pubblico da emanare entro il 18 dicembre 2023.
20. L'ANVUR si avvarrà di un numero massimo complessivo di 5 esperti internazionali indipendenti, designati dal Consiglio Direttivo ANVUR ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera d) del DPR 76/2010 tra personalità di alto profilo internazionale sulla valutazione della ricerca. Alla conclusione dell'esercizio, agli esperti sarà affidato il compito di redigere un *report* con un'analisi critica della procedura.
21. La numerosità di ogni GEV, tenuto conto del numero atteso di prodotti e dell'eterogeneità disciplinare delle aree, è indicata nella successiva Tabella 2.

Tabella 2. Numerosità degli Esperti della Valutazione

| Area | Descrizione | Esperti valutazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Area 1 | Scienze matematiche e informatiche | 35 |
| Area 2 | Scienze fisiche | 50 |
| Area 3 | Scienze chimiche | 35 |
| Area 4 | Scienze della Terra | 25 |
| Area 5 | Scienze biologiche | 55 |
| Area 6 | Scienze mediche | 85 |
| Area 7 | Scienze agrarie e veterinarie | 40 |
| Area 8a | Architettura | 20 |
| Area 8b | Ingegneria civile | 20 |
| Area 9 | Ingegneria industriale e dell'informazione | 65 |
| Area 10 | Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche | 60 |
| Area 11a | Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche | 35 |
| Area 11b | Scienze psicologiche | 15 |
| Area 12 | Scienze giuridiche | 45 |
| Area 13a | Scienze economiche e statistiche | 25 |
| Area 13b | Scienze economico-aziendali | 25 |
| Area 14 | Scienze politiche e sociali | 20 |
| Interdisciplinare | Attività di valorizzazione delle conoscenze | 30 |
| Infrastrutture | Infrastrutture di ricerca | 10 |
| TOTALE GEV | | 695 |

22. Il Consiglio direttivo dell'ANVUR si riserva la facoltà, successivamente alla procedura di sorteggio e alla nomina dei GEV, di:

- a) integrare i GEV, anche eventualmente individuando ricercatori non candidati, comunque in possesso dei requisiti richiesti, nei casi in cui le selezioni di cui ai commi 6, 7 e 9 non consentano di assicurare la formazione dei GEV nel rispetto delle numerosità di cui alla Tabella 2;
- b) sostituire i componenti dei GEV in relazione a:
 - i. cessazione per dimissioni in caso di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
 - ii. criticità emerse in sede di verifica in itinere sull'andamento del processo di valutazione, sentito il coordinatore del GEV (con particolare riferimento ai casi di indisponibilità a svolgere il lavoro assegnato, ritardi o violazioni del Codice Etico);
- c) integrare la numerosità dei GEV indicata nella Tabella 2, attingendo alla lista dei componenti sorteggiabili, in relazione ad eventuali esigenze relative al numero di prodotti, alla loro distribuzione in funzione degli SSD o alla specificità dei casi studio proposti dalle Istituzioni.



23. A seguito della nomina, ANVUR avvierà una fase di formazione obbligatoria rivolta ai componenti dei GEV e agli Assistenti VQR, al fine di favorire piena e omogenea applicazione delle regole valutative.

Articolo 4

I ricercatori

1. Per la valutazione sono considerati i prodotti dei ricercatori appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, ricercatori a tempo indeterminato, titolari di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli EPR;
 - c) dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi a tempo indeterminato e determinato impegnati in attività di ricerca degli EPR;
 - d) professori e ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato di cui alla lettera a) affiliati agli EPR;
 - e) ricercatori equivalenti alle figure di cui alle lettere da a) a d) delle Istituzioni volontarie.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i ricercatori appartengono all'Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2024, e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dall'affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione.
3. Per il solo specifico caso dei ricercatori che hanno prestato servizio nel periodo 2020-2024 presso una Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2024 ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012, i prodotti della ricerca ad essi associati sono attribuiti esclusivamente all'Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio nel periodo 2020-2024; tale Istituzione sarà altresì tenuta a verificare i nominativi dei suddetti ricercatori.
4. Sono considerabili come affiliati all'EPR i ricercatori universitari che abbiano ricevuto un incarico formale di ricerca ancora attivo alla data del 1° novembre 2024 per almeno tre anni nel quinquennio 2020-2024 (anche non continuativi) e che abbiano ricevuto dall'ente un finanziamento di ricerca, o abbiano preso parte a ricerche finanziate dall'ente, o abbiano usufruito delle strutture di ricerca dell'Ente.
5. I ricercatori delle Università potranno essere accreditati ai fini dello svolgimento dell'esercizio di valutazione, oltre che dal proprio ateneo, da un EPR e da un ulteriore ente appartenente alla categoria delle Istituzioni volontarie. I ricercatori degli Enti di ricerca potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ente, da un secondo ente tra altri EPR o Istituzioni volontarie.
6. Per quanto attiene agli EPR e alle Istituzioni volontarie, ai fini del calcolo dei prodotti da conferire non sono presi in considerazione i tecnologi, i primi tecnologi e i dirigenti tecnologi, che svolgono prevalentemente attività di natura amministrativa e/o di servizio. A tal fine sarà cura del singolo Ente di ricerca, all'atto della verifica dei ricercatori afferenti allo stesso, individuare i tecnologi che svolgono attività di ricerca.



Articolo 5

I prodotti della ricerca

1. Ai fini della VQR sono presi in considerazione i prodotti della ricerca (d'ora in poi prodotti), esclusivamente se resi disponibili per la prima volta nel periodo 2020-2024. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione. Fanno eccezione i prodotti pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2020 e in formato analogico nel quinquennio 2020-2024, che potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2020-2024, purché non già conferiti a valutazione nella VQR 2015-2019.
2. Le tipologie di prodotto descritte di seguito rappresentano l'insieme complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potrà, sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le tipologie ammesse a valutazione, motivando adeguatamente la scelta in sede di definizione dei criteri specifici di valutazione. La valutazione dei GEV è basata esclusivamente sulla qualità del prodotto, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, comma 9, ed è indipendente dalla tipologia di prodotto conferito tra quelle ammissibili, nonché dalla lingua di redazione del prodotto stesso. Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell'ambito della valutazione della valorizzazione delle conoscenze.
 - a) Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI:
 - i. monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive o storiche, lessici specialistici e tesauri, glossari o dizionari scientifici);
 - ii. concordanza;
 - iii. commento critico;
 - iv. edizione critica;
 - v. edizione critica di scavo;
 - vi. pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento);
 - vii. traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore);
 - viii. curatela di volume collettivo o di numero monografico di rivista scientifica o catalogo di mostra con introduzione scientifica che ne documenti l'impegno di ideazione e coordinamento.
 - b) Contributo in rivista, in formato analogico o digitale, dotata di codice ISSN, limitatamente alle seguenti tipologie:
 - i. articolo in rivista, che include:
 - a. articolo scientifico;
 - b. rassegne critiche, sistematiche e metanalisi della letteratura scientifica;
 - c. rassegna critica di giurisprudenza o commento non meramente espositivo di testi normativi;
 - d. lettera;
 - e. rassegna bibliografica o short survey, per i soli settori in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV);
 - f. contributo a Forum o editoriale/commentario su invito della redazione della Rivista;
 - ii. recensione di taglio critico-interpretativo, assimilabile a un contributo di ricerca originale;

- iii. traduzione in rivista (per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, su decisione del GEV);
 - iv. nota a sentenza, con esclusione delle note meramente redazionali.
- c) Contributo in volume, in formato analogico o digitale, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI:
- i. contributo in volume;
 - ii. prefazione/postfazione;
 - iii. voci di enciclopedia/repertorio di contenuto scientificamente originale;
 - iv. traduzione in volume (per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, su decisione del GEV);
 - v. scheda (o insieme di schede) di catalogo di contenuto scientificamente originale.
- d) Contributo in atto di convegno in rivista o volume, analogico o digitale, dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI.
- e) Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione dell'autore e della data di produzione):
- i. composizioni;
 - ii. disegni;
 - iii. progetti architettonici;
 - iv. opere di design o prototipi;
 - v. performance (artistica, teatrale, musicale) con carattere di originalità;
 - vi. esposizioni o mostre;
 - vii. prototipi d'arte e relativi progetti;
 - viii. prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti;
 - ix. banche dati (inclusi i dati di tipo aperto);
 - x. software;
 - xi. carte geologiche, geografiche, tematiche;
 - xii. test psicologici e questionari;
 - xiii. materiali audiovisivi e multimediali.
- f) Procedure, rapporti, relazioni scientifiche e note tecniche, anche a supporto degli organi politici e ministeri vigilanti (es. rapporti di taratura metrologica; progetti relativi a missioni spaziali; pareri o rapporti forniti o prodotti per *authority*, ministeri, organi tecnici di governo; ecc.);
- g) brevetti concessi nel periodo di riferimento della VQR da singoli uffici di brevetto nazionali o internazionali (comprese convenzioni tra più Stati che rilasciano brevetto unitario; non sono invece ammessi i *Patent Cooperation Treaty*, PCT).
3. I GEV stabiliscono i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, dotate di codice ISBN o ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI, sono presenti elementi di rilevante novità tali da renderli prodotti di ricerca valutabili:
- a) nuova edizione e/o traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2020;
 - b) introduzione, prefazione e/o postfazione di contenuto scientificamente originale a nuove edizioni di lavori già pubblicati prima del 2020.

4. Non sono comunque considerati prodotti valutabili ai fini della VQR:
 - a) manuali e testi meramente didattici o divulgativi;
 - b) recensioni o schede bibliografiche di contenuto meramente descrittivo, prive di contributi critici originali;
 - c) voci encyclopediche o di dizionario senza carattere di originalità;
 - d) note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente cognitive;
 - e) schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi;
 - f) curatele prive di contributi scientifici originali.
5. I prodotti sono conferiti a valutazione da parte dell’Istituzione, con riferimento ad ogni Dipartimento. Il numero massimo di prodotti che ciascuna Istituzione è chiamata a conferire per la VQR corrisponde:
 - a) per le Università, a 2,5 volte il numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2024, eventualmente arrotondato all’intero inferiore per ciascun Dipartimento;
 - b) per gli EPR e per le Istituzioni volontarie, a 2,5 volte il numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2024, eventualmente arrotondato all’intero inferiore per ciascun Dipartimento, cui si aggiunge un numero di prodotti pari al numero di ricercatori universitari affiliati effettivamente accreditati, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 4, alla stessa data.
6. Con esclusivo riferimento al successivo profilo di qualità di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), le Istituzioni possono conferire, con il consenso dell’interessato, un prodotto di ricerca per ciascun ricercatore che ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 è in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese.
7. Nel caso di fruizione di congedi per genitorialità o per comprovati motivi di salute o grave disabilità che abbiano impedito o limitato la produzione scientifica per almeno 2 anni effettivi, anche non consecutivi, il ricercatore può essere esonerato dal conferimento di prodotti. In questi casi, nel rispetto della numerosità massima di cui al comma 5, ogni Istituzione può alternativamente:
 - a) conferire prodotti di altri ricercatori, nel rispetto del numero massimo di 4 prodotti per ricercatore, mantenendo inalterato il numero complessivo di prodotti da conferire di cui al successivo comma 9;
 - b) avvalersi dell’esonero, riducendo il numero complessivo di prodotti da conferire per il Dipartimento di afferenza del ricercatore esonerato, nella misura di 2,5 prodotti; in questo caso, per il ricercatore esonerato non sarà conferito nessun prodotto.
8. Il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione, con riferimento ad ogni Dipartimento, sarà effettuato dopo che sarà resa esplicita la scelta da parte del Dipartimento in relazione alla facoltà di fruire delle esenzioni di cui al comma 7. In particolare, il numero di prodotti attesi potrà essere definito identificando, per ogni Dipartimento, il numero massimo e il numero minimo di prodotti potenzialmente da conferire (tenendo conto delle esenzioni di cui al comma 7) e scegliendo in questo intervallo quanti prodotti conferire.
9. Nel rispetto della numerosità dei prodotti conferibili per Istituzione con riferimento ai commi 5 e 7, ad ogni ricercatore è associato almeno un prodotto. Nel caso di mancato conferimento da parte di un ricercatore di almeno un prodotto, il prodotto sarà considerato come mancante e non sarà possibile per il Dipartimento compensare con prodotti di altri ricercatori. Il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato è pari a 4; si precisa che, nel caso di coautori, il nominativo del ricercatore può comunque comparire anche in prodotti associati ad altri ricercatori. Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2



prodotti, anche ai fini del calcolo dei profili di qualità di cui al successivo art. 12, se così richiesto dall’Istituzione.

10. Per le Istituzioni volontarie che si sottopongono volontariamente alla VQR, i ricercatori accreditabili e il numero di prodotti da presentare sarà definito dall’ANVUR sulla base delle attività svolte dall’Istituzione tenuto conto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e/o Regolamenti.

Articolo 6

Conferimento dei prodotti della ricerca

1. L’Istituzione conferisce i prodotti con riferimento ad ogni Dipartimento, tenendo conto delle scelte proposte da ciascuno di essi. Il Dipartimento seleziona i prodotti da proporre a valutazione, anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori.
2. Per i ricercatori afferenti alle Università che risultino al tempo stesso affiliati presso EPR o Istituzioni volontarie di ricerca, il prodotto ad essi associato deve essere diverso rispetto a quelli conferiti dall’Università e deve contenere in maniera esplicita l’affiliazione all’EPR/Istituzione volontaria o, in assenza di questa, il ringraziamento esplicito all’Istituzione per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca.
3. I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati, per ogni Istituzione, una volta per Dipartimento e comunque fino a un massimo di 2 Dipartimenti della stessa Istituzione.
4. I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, come segue:
 - a) sino a un massimo complessivo di 5 Istituzioni per le aree 8a, 10, 11a, 12 e 14, e comunque non più di una volta per Dipartimento e per non più di 2 Dipartimenti della stessa Istituzione;
 - b) sino a un massimo complessivo di 10 Istituzioni per le aree 1, 8b, 11b, 13a e 13b, e comunque non più di una volta per Dipartimento e per non più di 2 Dipartimenti della stessa Istituzione;
 - c) sino a un massimo di 35 Istituzioni per le aree 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e comunque non più di una volta per Dipartimento e per non più di 3 Dipartimenti della stessa Istituzione.
5. Qualora lo stesso prodotto sia conferito da un numero di Istituzioni superiore rispetto a quanto previsto al comma 4, sarà richiesto ad ogni Istituzione di conferire un prodotto aggiuntivo dello stesso o di altro ricercatore dello stesso Dipartimento e della stessa Area scientifica. L’integrazione di tale prodotto sarà richiesta alle Istituzioni, ove necessario, successivamente alla chiusura del conferimento dei prodotti, secondo quanto previsto dal cronoprogramma. Ai fini del calcolo degli indicatori VQR, sarà considerato il punteggio medio tra i due prodotti.
6. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca tramite un’apposita piattaforma informatica, secondo modalità che saranno definite dall’ANVUR nel documento “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024” che sarà pubblicato sul sito dell’ANVUR entro il 1° luglio 2024, in una delle seguenti versioni:
 - a) versione finale pubblicata (*Version of Record, VoR*);
 - b) versione del manoscritto dell’autore accettata per la pubblicazione (*Author’s Accepted Manuscript, AAM*).
7. Nel caso di mancato conferimento dei prodotti di cui all’articolo 5, comma 8, per ogni prodotto mancante sarà attribuita all’istituzione una valutazione equivalente al giudizio di “scarsa rilevanza” di cui all’art. 7, comma 10, lettera e). Tale valutazione sarà attribuita al SSD del ricercatore, nel caso in cui non sia rispettato il vincolo di



cui all’art. 5 comma 9. Nel caso in cui non sia rispettato il vincolo del conferimento di 2,5 prodotti per ricercatore, la valutazione di “scarsa rilevanza” sarà attribuita in proporzione alla composizione per SSD dei prodotti conferiti dal Dipartimento, tenuto conto degli arrotondamenti.

8. Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovrà riportare i dati che saranno indicati nel documento sulle modalità di conferimento, come da cronoprogramma.
9. Per le monografie e per tutte le altre tipologie di prodotti di cui all’articolo 5, l’ANVUR definirà tramite un accordo con gli editori le modalità di utilizzo da parte dei GEV.

Articolo 7 **Valutazione dei prodotti**

1. L’ANVUR definisce le modalità con le quali applicare i criteri di cui al successivo comma 9 per la valutazione dei prodotti e le riporta nel documento “Modalità di valutazione” redatto dall’ANVUR; tali documenti potranno essere adattati dai GEV in base alle caratteristiche dell’area e saranno pubblicati sul sito ANVUR. Per modalità si intende, a solo titolo esemplificativo, l’eventuale utilizzo degli indicatori citazionali, l’articolazione di eventuali sub-GEV, i criteri di assegnazione dei prodotti ai componenti del GEV. Ai GEV è affidata l’esclusiva responsabilità di valutare la qualità di ciascun prodotto conferito dalle Istituzioni.
2. Ai fini della definizione dei profili di qualità di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) delle Linee guida MUR, il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto conferito dalle Istituzioni con la metodologia della *peer review*, informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell’area, dall’uso di molteplici indicatori citazionali internazionali (non integrati in un singolo codice di lettura che correli univocamente la classe di merito a citazioni e indicatori d’impatto della rivista), tenendo opportunamente conto del valore delle autocitazioni, ossia delle citazioni provenienti dal medesimo autore al quale è associato il prodotto in fase di conferimento. Tali indicatori non possono comunque sostituirsi a un’accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi in una automatica assegnazione del prodotto a una delle classi di merito di cui al successivo comma 10. Ogni prodotto è affidato di regola a due componenti del GEV in base alle competenze disciplinari. Il GEV può avvalersi ordinariamente di due revisori esterni, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità del prodotto. La scelta dei revisori esterni è di competenza del GEV. Ogni revisore esterno potrà valutare sino a un massimo di 50 prodotti.
3. Per i prodotti per i quali, in base alle caratteristiche dell’area o di specifici ambiti disciplinari, non è appropriato l’uso della *peer review* informata da indicatori citazionali, il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto scientifico conferito dalle Istituzioni con la metodologia della *peer review*, affidata di regola a due componenti del GEV a cui il prodotto viene assegnato in base alle competenze disciplinari. Nel caso in cui all’interno del GEV non esistano le competenze disciplinari necessarie per la valutazione di un determinato prodotto o il numero di prodotti sia particolarmente elevato, il GEV può avvalersi ordinariamente di due revisori esterni, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla sua qualità. La scelta dei revisori esterni è di competenza del GEV. Ogni revisore esterno potrà valutare sino a un massimo di 50 prodotti.
4. L’eventuale ricorso a revisori esterni, al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere autorizzato, previa motivata richiesta del GEV, dal Consiglio direttivo dell’ANVUR.
5. L’attività dei revisori esterni sarà coadiuvata da apposite Linee guida redatte da ANVUR e supportata dagli Assistenti VQR, al fine di favorire piena e omogenea applicazione delle regole valutative.
6. Per ogni revisione effettuata è riconosciuto al revisore esterno un compenso pari a 30 euro, oltre oneri riflessi. Il budget massimo di spesa sarà definito dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR tenendo conto delle esigenze



rappresentate da ciascun GEV.

7. L'eventuale utilizzo di indicatori citazionali internazionali a supporto della *peer review* è deciso dal GEV, in base alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni fornite dall'Istituzione sulla scheda prodotto, e alla qualità e affidabilità delle informazioni citazionali disponibili. Le modalità di eventuale utilizzo degli indicatori citazionali saranno descritte nel documento sulle modalità di valutazione di ciascun GEV.
8. I prodotti conferiti sono valutati:
 - a) se il componente GEV risulta tra gli autori, dal Coordinatore del GEV e, se presente, del sub-GEV di afferenza, o comunque avvalendosi, se necessario, dell'eventuale ausilio di revisori esterni;
 - b) se il coordinatore del sub-GEV risulta tra gli autori, dal Coordinatore del GEV e da un altro componente GEV, scelto dal Coordinatore, competente da un punto di vista disciplinare avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di revisori esterni;
 - c) se il coordinatore del GEV risulta tra gli autori, dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che, se necessario, si avvale di revisori esterni.
9. Il giudizio di qualità di ogni prodotto si riferisce ai seguenti criteri:
 - a) *originalità*, da intendersi come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) *metodologia*, da intendersi come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) *impatto*, da intendersi come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale.
10. A seguito del giudizio di qualità, ogni prodotto è classificato dal GEV in una delle seguenti categorie:
 - a) *eccezionale (punteggio 1)*: il prodotto raggiunge livelli eccezionali in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;
 - b) *eccellente (punteggio 0,8)*: il prodotto raggiunge livelli eccellenti in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile), e impatto scientifico e/o economico-sociale;
 - c) *standard (punteggio 0,5)*: rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente. Il prodotto, rispetto agli standard internazionali, raggiunge un buon livello in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;
 - d) *sufficiente (punteggio 0,2)*: prodotto rispondente agli standard nazionali, che raggiunge un discreto livello in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;
 - e) *scarsa rilevanza o non accettabile (punteggio 0)*: il prodotto è di scarsa rilevanza in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva,



riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale. Sono comprese in questa categoria anche i prodotti che appartengono a tipologie escluse dalla valutazione, o che presentano allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione; tale categoria sarà attribuita altresì alle pubblicazioni mancanti ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, comma 7.

11. I GEV valutano ciascun prodotto applicando i criteri di cui al comma 9 e formulano un giudizio motivato, anche in modo sintetico, ai fini dell'attribuzione del prodotto ad una delle categorie di cui al comma 10.
12. ANVUR fornirà ai GEV le informazioni relative agli indici citazionali internazionali rilevanti, estratte dai principali *data-base* bibliometrici internazionali, in base a quanto stabilito nei documenti sulle "Modalità di Valutazione" dei GEV.
13. Gli indicatori citazionali messi a disposizione dei GEV e da loro utilizzati ai fini della valutazione, ove previsto dai documenti "Modalità di valutazione", saranno calcolati al momento della chiusura del conferimento dei prodotti di tutte le Istituzioni valutate.
14. La valutazione relativa al singolo prodotto non sarà resa pubblica e sarà resa nota esclusivamente all'autore a cui è stato associato il prodotto in sede di conferimento.

Articolo 8 **Accesso Aperto** **(Open Access)**

1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 4 delle Linee Guida MUR e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti conferiti per la valutazione saranno disponibili:
 - a) in accesso aperto, secondo le modalità definite al successivo comma 2, in caso di pubblicazioni relative a risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, e in generale per tutte le pubblicazioni per le quali l'editore lo consente, in accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la scienza aperta e con i principi-guida FAIR per la gestione e la manutenzione dei dati scientifici. È ammesso un periodo di embargo:
 - i. pari al massimo a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8b, 9, 11b;
 - ii. pari al massimo a 24 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari 8a, 10, 11a, 12, 13a, 13b, 14.
2. Sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- b) consentendo l'accesso al metadato di riferimento, per i prodotti relativi a risultati di ricerche finanziate per una quota inferiore al 50% con fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a) o in tutti i casi in cui la diffusione non sia autorizzata dall'editore.
2. Al termine della VQR e comunque entro il 30 giugno 2026, l'ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l'elenco di tutti i prodotti valutati e per ciascuno di essi riporterà almeno i metadati previsti nella scheda di



accompagnamento per le singole tipologie. I casi di studio e le infrastrutture conferiti saranno messi a disposizione in accesso aperto previo consenso dell’Istituzione conferente, riportando comunque in caso contrario almeno i metadati ad essi relativi. Sarà inoltre reso disponibile l’elenco dei progetti internazionali competitivi conferiti per la valutazione, integrato dal riferimento al relativo sito Web.

3. Sarà cura di ogni Istituzione comunicare ad ANVUR, al momento del conferimento, la disponibilità del prodotto in modalità aperta secondo quanto previsto dal comma 2, fornendo per tutti i prodotti non esclusivamente cartacei un codice identificativo univoco (DOI o ISBN, o altro). I GEV avranno il compito di verificare l’effettiva rintracciabilità del prodotto in base al codice fornito.

Articolo 9 **Valorizzazione delle conoscenze** **(Terza Missione/Impatto Sociale)**

1. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, il cui impatto sia verificabile in parte o nell’intero periodo 2020-2024, le Istituzioni presentano alla valutazione un numero di casi studio proporzionale al numero di ricercatori accreditati:
 - a) per le Università, un caso studio ogni 100 ricercatori in servizio al 1° novembre 2024 (numero di casi studio eventualmente arrotondato all’intero più prossimo) e comunque almeno un caso studio per ogni Università;
 - b) per gli EPR e le Istituzioni volontarie, un caso studio ogni 50 ricercatori in servizio al 1° novembre 2024 (numero di casi studio eventualmente arrotondato all’intero più prossimo) e comunque almeno un caso studio per ogni EPR o Istituzione volontaria.
2. Casi studio già presentati alla VQR 2015-2019 potranno essere nuovamente presentati solo in presenza di significativi elementi di novità in termini di caratteristiche e impatto, come ulteriormente specificato nel documento sulle “Modalità di conferimento dei casi studio”.
3. I casi studio sono riferiti all’intera Istituzione, a Dipartimenti o a gruppi di Dipartimenti; i casi studio riferiti ad un unico Dipartimento non possono superare il numero massimo di due per Dipartimento.
4. Analogamente a quanto previsto dall’art. 5 comma 2, i brevetti presentati come prodotti nell’ambito della valutazione della ricerca non sono ammissibili come casi studio.
5. Al fine di consentire un appropriato orientamento alle Istituzioni in sede di conferimento e agli esperti del GEV interdisciplinare in sede di valutazione, a ciascun caso studio sono associate un massimo di tre tematiche e/o uno o più campi d’azione relativi alle tematiche scelte:
 - I. tematica relativa al trasferimento tecnologico, con i seguenti campi d’azione:
 - a) valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale (es. brevetti, privative vegetali e ogni altro prodotto di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30/2005);
 - b) imprenditorialità accademica (es. *spin off*, *start up*, *contamination lab*, ecc.);
 - c) strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (es. uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, ecc.);
 - d) iniziative di *cross-innovation* e di *cross-fertilization*; collaborazioni Impresa-Università (es. modelli innovativi per la ricerca condotta in sinergia tra università e imprese, anche mediante partenariati, centri di ricerca nazionale ed ecosistemi di innovazione, ecc.);



- e) attività di formazione per promuovere la cultura dell’innovazione (es. tecnologie, trasformazione digitale per la disseminazione della conoscenza, ecc.);

II. tematica relativa alla produzione, gestione di beni pubblici, con i seguenti campi d’azione:

- a) produzione, gestione e valorizzazione di beni artistici e culturali (es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi, educazione museale e tutela del patrimonio, ecc.);
- b) apprendimento permanente e didattica aperta (es. corsi di formazione continua, educazione continua in Medicina, MOOC, corsi di formazione, perfezionamento o aggiornamento per lavoratori e professionisti, *open badge* e micro-credenziali, attestazioni e certificazioni di competenze, corsi per adulti);
- c) produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (es. innovazione sociale, formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conferences, citizen panel*, ecc.);
- d) progetti di sviluppo territoriale, infrastrutturale e di rigenerazione urbana (es. valorizzazione dei territori, valorizzazione delle città, grandi opere, gestione del rischio, monitoraggio e manutenzione infrastrutture, ecc.);
- e) azioni per lo sviluppo della Scienza aperta (es. sensibilizzazione, diffusione, processo innovativo, coinvolgimento, *open data, research integrity*, ecc.);

III. tematica relativa al *public engagement*, con i seguenti campi d’azione:

- a) organizzazione di attività (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, *performance* artistiche, eventi sportivi, mostre e altri eventi aperti alla comunità culturale di pubblica utilità, ecc.);
- b) divulgazione scientifica (es. prodotti dedicati al pubblico non accademico, programmi radiofonici e televisivi, ecc.);
- c) divulgazione multimediale (es. *blog* e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale, pubblicazione e gestione di siti Web, ecc.);
- d) iniziative di coinvolgimento proattivo dei cittadini nella ricerca e/o nell’innovazione anche per favorire la disseminazione e l’implementazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione nella società e ridurre diseguaglianze e discriminazioni (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line, *citizen science, cliniche legali*, ecc.);
- e) attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. esperimenti, simulazioni, giochi didattici e altre attività laboratoriali, educazione alla cittadinanza, ecc.);

IV. tematica relativa alle scienze della vita e salute, con i seguenti campi d’azione:

- a) sperimentazione clinica (es. *trial* clinici, studi su dispositivi medici, studi non interventistici, biobanche, farmaci, ecc.);
- b) iniziative di prevenzione, promozione e tutela della salute pubblica (es. *empowerment* dei pazienti, medicina di genere, *one health*, giornate informative e di prevenzione, campagne di *screening* e di sensibilizzazione anche in relazione al diritto alle cure; accesso alle cure, accesso al farmaco, cliniche veterinarie, *pharmaceutical care*, aderenza terapeutica, ecc.);
- c) attività in ambito sanitario, in favore delle categorie fragili (es. malattie rare, disabili, anziani, immigrati, persone in stato di povertà, salute mentale, ecc.);
- d) attività di cooperazione sanitaria internazionale (es. salute globale, attenzione ai paesi a basso e medio

reddito, ecc.);

- e) salute ambientale e sicurezza alimentare (es. medicina ambientale, medicina del lavoro, tossicologia, scienze ambientali, epidemiologia ambientale, igiene alimentare, scienza della nutrizione, ecc.);

V. tematica relativa alla sostenibilità ambientale, alla inclusione e al contrasto alle diseguaglianze, con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, con i seguenti campi d'azione:

- a) contrasto alla povertà, inclusione e coesione sociale, uguaglianza davanti alla legge, giustizia (es. povertà, fame, lavoro dignitoso, riduzione delle diseguaglianze, uguaglianza di genere, istruzione di qualità, ecc.);
- b) transizione ecologica ed energetica, sostenibilità ambientale e climatica (es. energia pulita e accessibile, consumo e produzione responsabili, economia circolare, *green deal*, adattamento climatico, città e comunità sostenibili, gestione e tutela delle acque, conservazione e utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine, utilizzo rispettoso delle risorse naturali, prevenzione e contrasto dell'inquinamento, ecc.);
- c) cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile e alla coesione sociale (es. attività di *institution building*, sostegno ai sistemi sanitari pubblici, protezione dei minori, ecc.);
- d) divulgazione, promozione e diffusione della cultura della legalità e sostenibilità (es. centro di educazione ambientale, ecc.);
- e) attività innovative a supporto della sostenibilità di carattere organizzativo, infrastrutturale o di *governance* (es. *green office*, efficientamento energetico delle strutture, progetti di mobilità, *smart monitoring*, benessere lavorativo, ecc.).

La valutazione sarà comunque espressa a livello di Istituzione ed è indipendente dalla tematica o campo d'azione prescelto.

6. I casi studio di cui al comma 5 sono presentati da ciascuna Istituzione secondo il modello che sarà definito dall'ANVUR nel documento "Modalità di conferimento dei casi studio VQR 2020-2024" che sarà pubblicato sul sito dell'ANVUR entro il 1° luglio 2024.

7. Ciascun caso studio sarà valutato dal GEV interdisciplinare secondo i seguenti criteri:

- a) dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto, considerando la capacità di valorizzare le conoscenze anche collegando aree e settori diversi;
- b) rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
- c) valore aggiunto per i beneficiari;
- d) contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente.

8. Il GEV definirà nel proprio documento sulle modalità di valutazione, la qualificazione e il peso relativo di ciascuno dei criteri definiti nel comma 7. Sarà cura del GEV tenere conto della chiarezza espositiva delle descrizioni, della relazione tra azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di impatto, di eventuali indicatori proposti dall'Istituzione e di ogni altra evidenza utile a dimostrare le differenze rispetto alla situazione di partenza.

9. A seguito del giudizio di qualità, ogni caso studio è classificato dal GEV in una delle seguenti categorie:

- a) *eccezionale (punteggio 1)*: il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente ed eccezionale l'impatto che ha determinato. Il contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente risulta determinante nel generare l'impatto. I risultati raggiunti sono resi evidenti dagli indicatori proposti

che risultano del tutto pertinenti. L'impatto risulta altamente significativo dal punto di vista sociale, economico o culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia e diversificata platea di beneficiari;

- b) *eccellente* (punteggio 0,8): il caso studio è stato chiaramente descritto, e risulta evidente ed eccellente l'impatto che ha determinato. Il contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. I risultati raggiunti sono adeguatamente evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo dal punto di vista sociale, economico o culturale, in quanto l'intervento ha creato un significativo valore aggiunto per un'ampia platea di beneficiari;
- c) *standard* (punteggio 0,5): il caso studio è stato chiaramente descritto e risulta evidente l'impatto che ha determinato. Il contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente risulta significativo nel generare l'impatto. I risultati raggiunti sono evidenziati anche grazie agli indicatori proposti. L'impatto risulta significativo in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale, avendo creato un apprezzabile valore aggiunto per i beneficiari;
- d) *sufficiente* (punteggio 0,2): il caso studio è stato adeguatamente descritto e consente di identificare un impatto sufficiente. Il contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente risulta sufficiente. I risultati raggiunti non sono accompagnati da indicatori pertinenti o comunque non consentono un apprezzamento evidente attraverso gli indicatori proposti. L'impatto risulta sufficiente in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale;
- e) *scarsa rilevanza o non accettabile* (punteggio 0): il caso studio si caratterizza per non essere sufficientemente chiaro in termini di descrizione e/o evidenza dell'impatto che ha determinato. Non si rilevano sufficienti elementi di apprezzamento in termini di impatto sociale, economico o culturale o comunque non risulta evidente e/o sufficiente il contributo della struttura proponente. Tale categoria sarà attribuita altresì ai casi studio mancanti rispetto a quanto previsto al comma 1.

Articolo 10

I progetti competitivi internazionali

1. Ai fini della valutazione dei progetti internazionali di natura competitiva, le Istituzioni presentano alla valutazione le informazioni relative ai progetti presentati con successo e attivati (ossia con data di inizio) nel periodo 2020-2024 per i quali il *Principal Investigator* o il responsabile dell'unità locale è un ricercatore afferente alla Istituzione alla data del 1° novembre 2024. I progetti considerati devono:
 - a) avere un ammontare minimo di finanziamento per l'Istituzione conferente pari o superiore a 50 mila euro;
 - b) essere finanziati da Enti erogatori di finanziamenti di natura pubblica o privata non nazionali o locali (a titolo di esempio, Commissione Europea, Nazioni Unite, OMS, ESA, NASA, *National Institutes of Health*, *National Science Foundation*, ecc.);
 - c) essere assegnati sulla base di una selezione competitiva internazionale, tramite revisione tra pari.
2. Per ciascun progetto competitivo, le Istituzioni forniranno le seguenti informazioni opportunamente documentate, attraverso un apposito *template* definito nel documento sulle “Modalità di conferimento dei progetti competitivi”, pubblicato dall'ANVUR entro il 1° luglio 2024:
 - a) la dimensione finanziaria del progetto in termini di contributo assegnato nel periodo 2020-2024 all'Istituzione conferente e riferito all'intera durata del progetto;
 - b) il Responsabile del Progetto (*Principal Investigator* o Responsabile dell'unità locale). In caso di progetti multidisciplinari e interdisciplinari, sarà possibile indicare un responsabile secondario del Progetto,



coerentemente con quanto indicato nel progetto.

3. L'entità dei progetti competitivi sarà valutata in base alla dimensione finanziaria e in relazione all'Area di afferenza del responsabile del progetto. In caso di progetti multidisciplinari e interdisciplinari, il progetto sarà considerato per il 70% in relazione all'Area del responsabile principale del progetto e per il 30% in relazione all'area del responsabile secondario.

Articolo 11 **Le infrastrutture di ricerca**

1. Ai fini della valutazione delle infrastrutture di ricerca, gli Enti di ricerca e le Istituzioni volontarie possono presentare alla valutazione una infrastruttura di ricerca, ancora attiva al 1° novembre 2024 e attivata almeno 1 anno prima.
2. Per infrastrutture di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del regolamento (EU) No 1291/2013 dell'11 dicembre 2013, si intendono:
 - a) strutture, anche distribuite, localizzate sul territorio dei paesi dell'Unione Europea (incluse quelle su territorio italiano), dell'EFTA e del Regno Unito;
 - b) risorse e servizi ad esse collegati.
3. Le infrastrutture devono essere caratterizzate da:
 - a) apertura all'utilizzo da parte della comunità scientifica e di utenti provenienti od associati ad imprese, Enti Pubblici di Ricerca o ad Atenei, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale, ai fini della conduzione di ricerche di alta qualità nei rispettivi campi;
 - b) priorità di accesso in base alla qualità delle proposte, sottoposte a valutazione da parte degli organi dirigenti dell'infrastruttura.
4. Per ciascuna infrastruttura di ricerca, l'Istituzione conferisce per la valutazione un Rapporto di attività dell'infrastruttura, integrato dall'indicazione di appositi indicatori, atti a dimostrare l'impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale dell'infrastruttura. Il Rapporto sarà redatto secondo un *template* definito dall'ANVUR nel documento "Modalità di conferimento del Rapporto infrastruttura", che sarà pubblicato entro il 1° luglio 2024. Dietro motivata richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, il GEV incaricato della valutazione potrà richiedere di visitare l'infrastruttura, specificando i punti di attenzione per l'eventuale visita nel proprio documento sulle "Modalità di valutazione delle infrastrutture", che sarà pubblicato entro il 31 luglio 2024.
5. Ciascuna infrastruttura sarà valutata dal GEV infrastrutture secondo i seguenti criteri, qualora siano pertinenti all'infrastruttura oggetto di valutazione:
 - a) qualità e impatto scientifico e tecnologico dell'infrastruttura in termini di contributo alla generazione di nuova conoscenza e allo sviluppo di *network* scientifici e tecnologici nazionali e internazionali;
 - b) impatto sociale in termini di miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente e della riduzione delle disuguaglianze ed impatto economico sul territorio, compresi gli effetti di attrazione di investimenti, lo sviluppo di attività industriali, economiche e commerciali collegate all'infrastruttura;

- c) impatto economico e finanziario per l’Istituzione proponente, associato allo sfruttamento della infrastruttura, alla cessione dei suoi prodotti, servizi, alla capacità di autosostenersi;
 - d) impatto formativo, in termini di crescita del livello di formazione di dottori di ricerca, ricercatori e personale tecnico/manageriale impiegato in strutture pubbliche e/o private che collaborano con l’infrastruttura di ricerca;
 - e) contributo scientifico, operativo e gestionale da parte della struttura proponente.
6. Il GEV infrastrutture definirà nel proprio documento sulle modalità di valutazione la qualificazione, la pertinenza con riferimento alle diverse tipologie di infrastruttura e il peso relativo di ciascuno dei criteri definiti nel comma 5.
7. A seguito del giudizio di qualità, ogni infrastruttura è classificata dal GEV in una delle seguenti categorie:
- a) *eccezionale (punteggio 1)*: l’infrastruttura è stata chiaramente descritta e il contributo dell’Istituzione proponente al suo funzionamento risulta determinante. L’Istituzione proponente riceve inoltre un contributo finanziario molto rilevante. L’infrastruttura contribuisce allo sviluppo di ricerche che hanno un impatto eccezionale nel campo di riferimento. L’impatto economico e sociale sul territorio in cui l’infrastruttura è collocata è pure di altissimo livello. L’infrastruttura contribuisce in modo molto significativo alla crescita del livello di formazione delle persone che con essa collaborano;
 - b) *eccellente (punteggio 0,8)*: l’infrastruttura è stata chiaramente descritta e il contributo dell’Istituzione proponente al suo funzionamento risulta rilevante. L’Istituzione proponente riceve inoltre un significativo contributo finanziario. L’infrastruttura contribuisce allo sviluppo di ricerche che hanno un impatto eccellente nel campo di riferimento. L’impatto economico e sociale sul territorio in cui l’infrastruttura è collocata è di alto livello. L’infrastruttura contribuisce alla crescita del livello di formazione delle persone che con essa collaborano;
 - c) *standard (punteggio 0,5)*: rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente. L’infrastruttura è stata descritta in modo sufficientemente chiaro e il contributo dell’Istituzione proponente al suo funzionamento risulta apprezzabile. L’Istituzione proponente riceve inoltre un moderato contributo finanziario. L’infrastruttura contribuisce allo sviluppo di ricerche di buon livello scientifico e tecnologico, che hanno un impatto internazionale nel campo di riferimento. L’impatto economico e sociale sul territorio in cui l’infrastruttura è collocata è di medio livello. L’infrastruttura contribuisce in parte alla crescita del livello di formazione delle persone che con essa collaborano;
 - d) *sufficiente (punteggio 0,2)*: rispondente agli standard nazionali. L’infrastruttura è stata descritta in modo adeguato e il contributo dell’Istituzione proponente al suo funzionamento risulta sufficiente. L’Istituzione proponente riceve un contributo finanziario marginale dalla sua partecipazione all’infrastruttura. L’infrastruttura contribuisce allo sviluppo di ricerche di modesto livello scientifico e tecnologico, che hanno un impatto di livello nazionale nel campo di riferimento. L’impatto economico e sociale sul territorio in cui l’infrastruttura è collocata è modesto. L’infrastruttura contribuisce in modo marginale alla crescita del livello di formazione delle persone che con essa collaborano;
 - e) *scarsa rilevanza o non accettabile (punteggio 0)*: l’infrastruttura è stata descritta in modo non adeguato e/o il contributo dell’Istituzione proponente al suo funzionamento risulta nullo o molto marginale. L’Istituzione proponente riceve un contributo finanziario scarso o nullo. L’infrastruttura contribuisce allo sviluppo di ricerche di livello scientifico e tecnologico non adeguato, che non hanno un impatto rilevabile nel campo di riferimento. L’impatto economico e sociale sul territorio in cui l’infrastruttura è collocata è assente. L’infrastruttura non contribuisce alla crescita del livello di formazione delle persone che con essa collaborano.



Articolo 12

I risultati della VQR 2020 – 2024

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, delle Linee guida MUR, i risultati della valutazione sono resi disponibili relativamente ai seguenti profili di qualità:

- a) profilo del personale permanente: profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, espresso come numero e distribuzione percentuale nelle cinque categorie di cui all'articolo 7, comma 10, dei prodotti associati ai ricercatori e agli affiliati agli EPR o Università che nel periodo 2020-2024 hanno prestato servizio nella stessa Istituzione e con la stessa qualifica. Nella presentazione dei dati di ciascun dipartimento sarà altresì reso disponibile il dato disaggregato relativo a ciascuna area scientifica e il confronto con il relativo dato a livello nazionale. Il risultato della valutazione è reso pubblico solo nel caso in cui il numero di prodotti sia almeno pari a 10;
- b) profilo delle politiche di reclutamento: profilo di qualità dei prodotti dell'Istituzione e distinto per area con riferimento a ciascun dipartimento o struttura assimilabile, ed espresso come distribuzione percentuale nelle cinque categorie di cui all'articolo 7, comma 10 dei prodotti associati ai ricercatori e agli affiliati agli EPR o alle Università che, nel periodo 2020-2024, sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore. Nella presentazione dei dati di ciascun dipartimento sarà altresì reso disponibile il dato disaggregato relativo a ciascuna area scientifica e il confronto con il relativo dato a livello nazionale. Il risultato della valutazione è reso pubblico solo nel caso in cui il numero di prodotti sia almeno pari a 10;
- c) profilo di formazione alla ricerca: profilo di qualità dei prodotti di ricerca di cui alle lettere a) e b) in cui i ricercatori hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. In caso di titolo conseguito presso un dottorato consorziato o convenzionato, il prodotto di ricerca sarà associato a tutte le Università consorziate. I prodotti di ricerca possono essere integrati esclusivamente ai fini della valutazione della presente lettera con i prodotti di ricerca realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a Istituzioni accademiche estere, di livello corrispondente ai professori e ricercatori delle università italiane ai sensi del D.M. n. 456 del 10 maggio 2023, che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, o da ricercatori in servizio presso altri Enti italiani o esteri che svolgono attività di ricerca non partecipanti alla VQR, presso la Pubblica Amministrazione o presso imprese che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo;
- d) profilo di qualità delle attività di valorizzazione delle conoscenze: profilo dell'Istituzione, espresso nelle cinque categorie di cui all'articolo 9, comma 9, dei casi studio proposti dalle Istituzioni;
- e) profilo di qualità dell'Istituzione relativo all'entità finanziaria dei progetti competitivi internazionali dell'Istituzione effettivamente attivati, rispetto al totale dei progetti attivati nel Settore Concorsuale di riferimento;
- f) profilo di qualità dell'Istituzione relativo alle infrastrutture di ricerca, sottoposte a valutazione su base volontaria dagli Enti di Ricerca e dalle Istituzioni volontarie: profilo dell'Istituzione, espresso nelle cinque categorie di cui all'articolo 11, comma 7, delle infrastrutture di ricerca proposte dalle Istituzioni.

Articolo 13

Cronoprogramma VQR 2020-2024

1. Le attività di cui al presente bando sono sviluppate secondo il cronoprogramma di seguito riportato:

- a) entro il 18 dicembre 2023: avvisi pubblici per la candidatura a componenti GEV e per gli Assistenti VQR



- (ANVUR);
- b) entro il 18 dicembre 2023: pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR);
 - c) entro il 15 gennaio 2024: chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e Assistenti VQR;
 - d) entro il 18 marzo 2024: pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi alla nomina e al sorteggio dei GEV disciplinari (ANVUR);
 - e) entro l'8 aprile 2024: sorteggio pubblico e pubblicazione dei nominativi sorteggiati per i GEV (ANVUR);
 - f) entro il 30 aprile 2024: nomina e pubblicazione dei componenti dei GEV disciplinari, del GEV interdisciplinare e del GEV infrastrutture, compresi i relativi Coordinatori, gli assistenti, tenuto conto di eventuali situazioni di incompatibilità e conseguenti sostituzioni secondo l'esito del sorteggio da tenersi entro l'8 aprile 2024 (ANVUR);
 - g) entro il 20 maggio 2024: individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR);
 - h) dal 3 giugno al 20 dicembre 2024: verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2017-23 (ISTITUZIONI);
 - i) entro il 20 giugno 2024: termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni volontarie (ANVUR);
 - j) entro il 1° luglio 2024: pubblicazione dei documenti sulle modalità di conferimento dei prodotti, dei casi studio, dei rapporti infrastrutture e dei progetti competitivi (ANVUR);
 - k) entro il 31 luglio 2024: pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione (ANVUR e GEV);
 - l) dal 4 novembre al 22 novembre 2024: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare attive al 1° novembre 2024 (ISTITUZIONI);
 - m) dal 25 novembre al 20 dicembre 2024: verifica e validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2024 (ISTITUZIONI);
 - n) dal 4 novembre al 20 dicembre 2024: selezione dei ricercatori che hanno conseguito il titolo nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 non risultano in servizio presso Istituzioni accreditate;
 - o) entro il 7 gennaio e fino al 28 febbraio 2025: conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca dei progetti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITÀ);
 - p) dal 3 marzo al 1° aprile 2025: conferimento da parte degli EPR e delle Istituzioni volontarie dei prodotti di ricerca, dei progetti di ricerca, dei casi studio e dei rapporti infrastrutture, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e Istituzioni volontarie);
 - q) dal 2 aprile al 30 maggio 2025: disambiguazione dei prodotti da valutare (ANVUR);
 - r) dal 3 giugno al 20 giugno 2025: eventuale conferimento di prodotti aggiuntivi ai sensi dell'art. 6, comma 5;
 - s) entro il 30 giugno 2025: eventuale integrazione dei GEV in relazione ad esigenze relative al numero di prodotti e casi studio;
 - t) dal 3 giugno al 20 gennaio 2026: valutazione dei prodotti, dei casi studio, dei progetti e delle infrastrutture da parte dei GEV (GEV);
 - u) entro il 31 marzo 2026: pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR);
 - v) entro l'11 maggio 2026: chiusura dei rapporti di Area (GEV);
 - w) entro il 29 maggio 2026: pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR);
 - x) entro il 30 giugno 2026: pubblicazione sul sito dell'ANVUR degli elenchi dei prodotti, dei casi studio e dei rapporti infrastrutture valutati (ANVUR).

Roma, 31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE *
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.